

Istituto Teologico Leoniano di Anagni
Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma

Statuto

dell'Istituto Teologico Leoniano di Anagni

*Approvato
dalla Congregazione per l'educazione cattolica,
contestualmente all'aggregazione,
in data 21 giugno 1995*

Via Calzatora, 50 – 03012 Anagni (FR)
<https://istituto.leoniano.it> – istituto@leoniano.it
07757338300 (portineria) – 07757338335 (segreteria)

SOMMARIO

SOMMARIO	1
TITOLO PRIMO	
Natura, finalità e struttura dell'Istituto	3
TITOLO SECONDO	
Rapporti con la Facoltà aggregante	7
TITOLO TERZO	
Rapporti con i Vescovi facenti capo al Leoniano	11
TITOLO QUARTO	
Il governo dell'Istituto	13
TITOLO QUINTO	
I Docenti	27
TITOLO SESTO	
Gli Studenti	39
TITOLO SETTIMO	
L'Ordinamento degli studi	47
TITOLO OTTAVO	
Ricerca scientifica e pubblicazioni	59
TITOLO NONO	
Gli ufficiali e il personale ausiliario	61
TITOLO DECIMO	
Sussidi didattici ed economici	67
INDICE	71

TITOLO PRIMO

Natura, finalità e struttura dell'Istituto

Articolo 1: Natura e finalità

§ 1. L'Istituto Teologico Leoniano in Anagni è eretto accademicamente ed aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum con Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica prot. n. 712/95/7 del 21 giugno 1995.

La Facoltà aggregante, mediante l'Istituto, conferisce i gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia, a norma degli Statuti Generali della Facoltà e dei presenti Statuti Particolari.

Tit. 1: Natura, finalità e struttura dell'Istituto

§ 2. L'Istituto è una comunità di studio e di ricerca, con lo scopo di:

- a) promuovere lo studio e la ricerca scientifica in modo da favorire l'approfondimento dei diversi aspetti del mistero cristiano;
- b) assicurare agli studenti una formazione di livello universitario che doni loro la maturità teologica per realizzare i diversi impegni e ministeri ecclesiali, in particolare il ministero presbiterale;
- c) contribuire, secondo le sue finalità e nei limiti delle sue possibilità, a dare un aiuto appropriato alle Chiese locali delle Diocesi interessate e alla vita degli Istituti religiosi, i cui membri frequentano l'Istituto.

§ 3. L'Istituto ha sede presso il Pontificio Seminario Regionale di Anagni, al quale è legato da rapporti di reciproca collaborazione per il conseguimento delle sue specifiche finalità.

Questo viene espresso attraverso la presenza del Direttore dell'Istituto nel Consiglio di direzione del Seminario e del Rettore del Seminario nel Consiglio di Istituto.

Statuto dell'Istituto

Articolo 2:

Struttura dell'Istituto

§ 1. L'Istituto Teologico Leoniano è strutturato in un corso istituzionale completo (primo ciclo) per il conferimento del primo grado accademico o Baccalaureato in Sacra Teologia e in un biennio di specializzazione (secondo ciclo) per il conferimento del secondo grado accademico o Licenza in Sacra Teologia.

§ 2. Il primo ciclo, istituzionale, comprende cinque anni (cfr. art. 29,1a).

Il secondo ciclo, biennale, offre una specializzazione in Ecclesiologia pastorale.

§ 3. Nel piano di studi è previsto anche un “sesto anno” richiesto, in ordine al presbiterato, a tutti coloro che, dopo il compimento del quinquennio istituzionale non proseguono gli studi accademici (cfr. *Sapientia christiana*, art. 74,2).

Tit. 1: Natura, finalità e struttura dell'Istituto

Articolo 3:

I Vescovi del Leoniano

§ 1. I Vescovi delle Diocesi che fanno capo al Leoniano hanno il compito precipuo di promuovere l'attività accademica dell'Istituto, assicurando la formazione scientifica dei presbiteri diocesani chiamati ad esercitare l'ufficio di Docenti nell'Istituto.

TITOLO SECONDO

Rapporti con la Facoltà aggregante

Articolo 4: *La Facoltà aggregante*

§ 1. Alla Facoltà Teologica Teresianum compete la responsabilità dell'andamento accademico, della promozione degli studi e della ricerca nell'Istituto aggregato. Tale responsabilità viene esercitata tramite il Preside o un suo Delegato. I rapporti giuridici tra la Facoltà e l'Istituto sono regolati dagli Statuti Generali della Facoltà e dai presenti Statuti Particolari.

Tit. 2: Rapporti con la Facoltà aggregante

Articolo 5:

Compiti della Facoltà aggregante

§ 1. Spetta in particolare alla Facoltà Teologica:

- a) farsi garante, davanti alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, che l'attività dell'Istituto è conforme alle norme emanate e approvate dalla Santa Sede;
- b) esaminare e approvare il Regolamento e i Piani di studio dell'Istituto;
- c) confermare la terna per la nomina del Direttore dell'Istituto;
- d) dare il nulla osta per la prima cooptazione dei Docenti non stabili e per il passaggio alla fascia stabile dei Docenti dell'Istituto;
- e) deliberare, dopo aver ascoltato il giudizio della Commissione di qualificazione, la promozione a Professore Straordinario e Ordinario;
- f) esaminare e approvare la relazione che il Direttore fornisce annualmente sull'andamento dell'Istituto;
- g) approvare la relazione triennale che le Autorità dell'Istituto inviano, tramite la Facoltà, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;

Statuto dell'Istituto

- h) esaminare e dirimere eventuali ricorsi avanzati da Docenti e Studenti dell'Istituto;
- i) vidimare i Diplomi attestanti il conseguimento dei gradi accademici di Baccalaureato e di Licenza in Sacra Teologia;
- j) esaminare e inoltrare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica le proposte di modifica dei presenti Statuti, deliberate dal Consiglio di Istituto;
- k) proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la sospensione dell'aggregazione, qualora l'Istituto risultasse inadempiente.

Articolo 6:

Partecipazione dell'Istituto alla vita della Facoltà

§ 1. L'Istituto partecipa attivamente, secondo le proprie possibilità, alle iniziative di studio, ricerca e produzione scientifica della Facoltà (cfr. art. 35,2).

TITOLO TERZO

Rapporti con i Vescovi facenti capo al Leoniano

Articolo 7:

Il Vescovo moderatore

§ 1. L'indirizzo dottrinale e disciplinare dell'Istituto Teologico Leoniano è garantito dai Vescovi delle Diocesi facenti capo al Leoniano, mediante un loro rappresentante in qualità di Moderatore.

§ 2. Il Moderatore viene eletto dai Vescovi del Leoniano, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per tre trienni.

TITOLO QUARTO

Il governo dell'Istituto

Articolo 8:

Le autorità accademiche dell'Istituto

§ 1. Le Autorità accademiche dell'Istituto sono personali e collegiali.

Le Autorità personali sono il Gran Cancelliere, il Moderatore, il Direttore e il Vicedirettore.

Le Autorità collegiali sono il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti.

Tit. 4: Il governo dell'Istituto

Articolo 9:

Competenze del Gran Cancelliere

§ 1. Il Gran Cancelliere rimane il responsabile supremo e il garante della Facoltà e, per quanto attiene l'Istituto Teologico, agisce d'intesa con il Vescovo Moderatore (cfr. art. 7; 10), che dell'Istituto ha diretta sovrintendenza e responsabilità.

§ 2. Spetta, in particolare, al Gran Cancelliere della Facoltà:

a) nominare il Direttore dell'Istituto, su proposta del Vescovo Moderatore, che lo sceglie da una terna eletta dal Consiglio di Istituto, dopo aver ottenuto il nulla osta della Facoltà (cfr. art. 10,2; 13,1.2).

Tale nomina dev'essere confermata dalla Santa Sede;

b) nominare i Docenti Straordinari dell'Istituto, su proposta del Moderatore, acquisito il parere favorevole della Facoltà (cfr. art. 10,5; 20,2);

c) nominare, su proposta del Moderatore, i Docenti Ordinari dell'Istituto, previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr. art. 10,5; 20,3);

d) sottoscrivere per primo il Diploma di Licenza.

Statuto dell'Istituto

Articolo 10:

Compiti del Moderatore

§ 1. Il Moderatore, che può assistere a tutte le riunioni del Consiglio d'Istituto, deve in particolare:

- a) vigilare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e siano fedelmente osservati gli Statuti e le norme emanate e approvate dalla Santa Sede;
- b) designare il Direttore dell'Istituto dopo aver ricevuto il nulla osta della Facoltà sulla terna espressa dal Consiglio di Istituto, e proporre la nomina al Gran Cancelliere (cfr. art. 9,2a; 13,1);
- c) nominare, su proposta del Direttore e previo assenso del Consiglio di Istituto e nulla osta della Facoltà, un Vicedirettore (cfr. art. 15,1);
- d) concedere e ritirare la *missio canonica* ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale e l'autorizzazione a insegnare a coloro che insegnano altre discipline (cfr. art. 19,2; 25,5c);
- e) proporre al Gran Cancelliere la nomina dei professori Straordinari e Ordinari dell'Istituto, ottenuto il parere favorevole della Facoltà (cfr. art. 9,2bc; 20,2.3);

Tit. 4: Il governo dell'Istituto

- f) nominare i Professori Associati su proposta del Consiglio di Istituto, ottenuto il nulla osta della Facoltà (cfr. art. 20,1);
- g) sospendere dall'insegnamento un docente per sopravvenuta inabilità permanente e riconosciuta, udito il parere del Consiglio di Istituto (cfr. art. 25,6);
- h) sospendere, o privare, un Docente da ogni funzione e attività accademica, per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, a seguito di delibera del Consiglio di Istituto oppure, in casi gravi e urgenti, con decisione propria, fatti salvi i diritti di difesa (cfr. art. 25,7-9);
- i) nominare, su proposta del Direttore, il Segretario dell'Istituto e il Bibliotecario (cfr. art. 37,1; 42,2);
- j) nominare, udito il Direttore, l'Amministratore dell'Istituto (cfr. art. 38,1);
- k) approvare i bilanci annuali, consuntivi e preventivi, e gli atti di gestione straordinaria dell'Istituto (cfr. art. 38,2b; 40,2);
- l) presentare ai Vescovi del Leoniano la relazione triennale sull'Istituto e inviarla, tramite la Facoltà, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;

Statuto dell'Istituto

- m) inoltrare, su proposta del Consiglio di Istituto, alle Autorità competenti, le richieste di modifica dei presenti Statuti;
- n) controfirmare per primo il documento di Licenza.

Articolo 11:

Il Consiglio d'Istituto

§ 1. Il Consiglio di Istituto detiene il governo ordinario dell'Istituto.

§ 2. Il Consiglio di Istituto è composto da membri di diritto e da membri eletti:

- a) Sono membri di diritto: il Direttore dell'Istituto; il Vicedirettore; tutti i Docenti stabili (Associati, Straordinari e Ordinari); il Rettore del Pontificio Seminario Leoniano di Anagni, a motivo del particolare rapporto con l'Istituto (cfr. art. 1,3).
- b) Sono membri eletti: tre rappresentanti del Corpo docente non stabile (Aggiunti, Incaricati e Assistenti); un rappresentante dei superiori dei Religiosi che frequentano l'Istituto; tre Studenti (uno della filosofia, uno della teologia del primo ciclo e uno del secondo ciclo).

Tit. 4: Il governo dell'Istituto

§ 3. L'elezione dei membri eletti del Consiglio di Istituto avviene in assemblee distinte indette dal Direttore, mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta nelle prime tre votazioni.

§ 4. I rappresentanti del Corpo docente non stabile e quelli dei Religiosi durano in carica due anni; i rappresentanti degli Studenti un anno.

Tutti possono essere rieletti.

Qualora durante il mandato un componente eletto venisse a mancare per qualsiasi motivo, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti.

§ 5. Quando si trattano questioni di loro competenza prendono parte al Consiglio, su invito del Direttore: anche l'Amministratore dell'Istituto; il Bibliotecario; il Direttore della rivista e della collana scientifica (cfr. art. 12,11).

Hanno diritto di voto nelle questioni che li riguardano.

§ 6. Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Direttore, che lo presiede, almeno tre volte per anno accademico, nonché tutte le volte che questi lo ritenga opportuno e quando un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta per iscritto.

L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Direttore e comunicato ai componenti in tempo utile insieme con l'indicazione del luogo e dell'ora di riunione e gli eventuali documenti di lavoro.

Statuto dell'Istituto

§ 7. Il Direttore si riserva la facoltà di indicare le questioni che devono essere trattate e eventualmente votate con la partecipazione plenaria.

§ 8. Le sedute del Consiglio hanno valore legale quando sono presenti almeno i due terzi dei componenti, legittimamente convocati.

§ 9. Le votazioni sono a scrutinio palese e a maggioranza assoluta, salvo i casi riguardanti persone o esplicitamente stabiliti dal Consiglio.

§ 10. Segretario del Consiglio è il Segretario dell'Istituto, che redige il Verbale delle sedute e ha il compito di far conoscere le delibere del Consiglio alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione.

Articolo 12:

Competenze del Consiglio d'Istituto

§ 1. Al Consiglio di Istituto spetta:

- a) vigilare perché lo spirito scientifico ed ecclesiale dell'Istituto sia rispettato e coltivato, tenendo conto delle finalità specifiche dell'Istituto;
- b) designare la terna per la nomina del Direttore, secondo quanto prescritto all'art. 13,1-2 dei presenti statuti;

Tit. 4: Il governo dell'Istituto

- c) valutare i requisiti richiesti circa l' idoneità di un candidato a Professore Associato e deliberarne la cooptazione;
- d) approvare o modificare statuti o regolamenti interni riguardanti la segreteria, la biblioteca, la collana scientifica, la rivista, la Segreteria degli Studenti, ed altri eventuali organismi dell'Istituto;
- e) esprimere un parere circa l' idoneità dei candidati alla nomina di Professore Ordinario e Straordinario dell'Istituto (cfr. art. 20,3);
- f) proporre alla Facoltà i nomi per la prima cooptazione a Docente Aggiunto e Incaricato e per il passaggio a Professore Associato;
- g) ricevere i ricorsi dei Professori e degli Studenti;
- h) determinare, nei casi previsti, i provvedimenti disciplinari a carico di Studenti colpevoli di gravi infrazioni alla disciplina interna e ai buoni costumi, salvo sempre il diritto alla difesa;
- i) trattare, con la presenza della sola componente docente, gli eventuali casi di sospensione o allontanamento di un Docente, salvo sempre il diritto alla difesa;
- j) costituire, su proposta del Direttore, commissioni di studio e di lavoro;

Statuto dell'Istituto

- k) eleggere, con la presenza della sola componente Docente: il Direttore della Rivista e della collana scientifica (cfr. art. 11,5); i due membri delegati al Consiglio di Amministrazione (cfr. art. 24,4; 39,1) e al Consiglio di Biblioteca (cfr. art. 42,3);
- l) approvare il bilancio dell'Amministrazione e della Biblioteca;
- m) proporre, tramite il Moderatore, alla Facoltà e, per essa, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, le modifiche ai presenti Statuti, previa delibera a maggioranza dei due terzi dei voti.

Articolo 13:

Il Direttore dell'Istituto

§ 1. Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Gran Cancelliere su proposta del Moderatore che lo sceglie da una terna eletta dal Consiglio di Istituto e approvata dalla Facoltà e confermata dalla Santa Sede (cfr. art. 9,2a).

Dopo la nomina, il Direttore emette la professione di fede dinanzi al Moderatore.

Tit. 4: Il governo dell'Istituto

§ 2. Per la sua designazione il Consiglio di Istituto elegge, a votazione segreta e a maggioranza qualificata per le prime tre votazioni, assoluta nelle successive, una terna di nomi tra i Professori Straordinari e Ordinari dell'Istituto.

§ 3. Il Direttore resta in carica tre anni, ma può essere rieletto per un altro triennio.

§ 4. L'ufficio di Direttore comporta il pieno impiego a servizio dell'Istituto.

Articolo 14:

Competenze del Direttore

§ 1. Il Direttore dell'Istituto ha l'immediata responsabilità accademica e organizzativa dell'Istituto. Spetta, pertanto, a lui:

- a) dirigere, promuovere e coordinare l'attività dell'Istituto;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Istituto e l'Assemblea dei Docenti, il Consiglio di Amministrazione e altre commissioni di studio e di lavoro costituite dal Consiglio di Istituto;
- c) nominare i Docenti non stabili e gli Assistenti, previo parere favorevole del Consiglio di Istituto e nulla osta della Facoltà, e dopo aver

Statuto dell'Istituto

ottenuto dal Moderatore la *missio canonica* o l'autorizzazione a insegnare.

Della nomina dà comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà;

- d) conferire incarichi annuali ai Professori Emeriti e agli Invitati, udito il Consiglio di Istituto;
- e) proporre al Moderatore la nomina di un Vice Direttore, dopo aver ottenuto l'assenso del Consiglio di Istituto e il nulla osta della Facoltà;
- f) proporre al Moderatore la nomina del Segretario dell'Istituto, udito il parere favorevole del Consiglio di Istituto;
- g) designare i correlatori delle tesi di Licenza e i componenti delle relative commissioni d'esame;
- h) presiedere, direttamente o per un suo delegato, le sedute d'esame per il conferimento del grado accademico di Baccalaureato;
- i) trattare, in prima istanza, eventuali procedimenti di sospensione o allontanamento dei Docenti e degli Studenti, a norma dell'art. 25,8 dei presenti Statuti;
- j) definire le pratiche di passaggio da altre Facoltà o Istituti Teologici, il riconoscimento di discipline e corsi compiuti con successo nelle università civili o in altri istituti e centri

Tit. 4: Il governo dell'Istituto

di studio, e le eventuali integrazioni ai piani di studio;

- k) ammettere al secondo ciclo Studenti privi del Baccalaureato; deliberare il passaggio di Studenti ospiti, che ne abbiano i requisiti, a ordinari; ratificare i piani di studi del quinquennio istituzionale e del ciclo di specializzazione;
- l) decidere sulla richiesta, per giusta causa, di sessioni speciali di esame in singoli casi, udito il professore interessato;
- m) firmare tutti gli atti ufficiali dell'Istituto e controfirmare i gradi accademici di Baccalaureato e di Licenza, siglati dalle competenti Autorità della Facoltà Teologica;
- n) controfirmare, a norma dell'art. 33,2, i documenti di Baccalaureato e di Licenza;
- o) tenere regolarmente informato il Preside della Facoltà sull'andamento e l'attività dell'Istituto; redigere la relazione annuale circa l'attività scientifica, didattica e amministrativa dell'Istituto, da presentare alla stessa Facoltà; assistere il Moderatore nella stesura della relazione triennale da trasmettere, tramite la Facoltà Teologica, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Statuto dell'Istituto

Articolo 15:

Il Vice Direttore

§ 1. Il Vicedirettore viene proposto dal Direttore tra i Docenti stabili dell'Istituto ed è nominato dal Moderatore, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Istituto e il nulla osta della Facoltà.

§ 2. Il Vicedirettore rimane in carica per un tempo non superiore alla durata in carica del Direttore che lo ha proposto.

§ 3. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nello svolgimento della sua funzione e lo supplisce nell'ordinaria amministrazione quando questi fosse temporaneamente assente o impedito.

§ 4. In caso di sede vacante, il Vicedirettore è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio di Istituto per la designazione del Direttore, a norma dell'art. 13,2.

Tit. 4: Il governo dell'Istituto

Articolo 16:

L'Assemblea dei Docenti

§ 1. L'Assemblea dei Docenti è composta da tutti i Docenti dell'Istituto, di ogni ordine e grado, fatta eccezione per gli Invitati.

§ 2. L'Assemblea è convocata dal Direttore almeno una volta per anno accademico al fine di formulare proposte per il miglioramento scientifico e didattico dell'Istituto, soprattutto in riferimento alle lezioni istituzionali e ai contenuti delle discipline.

§ 3. L'Assemblea del Corpo docente non stabile (Aggiunti, Incaricati e Assistenti) è convocata dal Direttore ogni due anni per eleggere i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto, a norma dell'art. 11,2b.

TITOLO QUINTO

I Docenti

Articolo 17:

*I Docenti dell’Istituto Teologico Leoniano
di Anagni*

§ 1. A tutti i Docenti dell’Istituto si richiede ricchezza di dottrina, integra testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale, capacità pedagogica e didattica, dedizione allo studio e alla ricerca.

Articolo 18:

I vari ordini di Docenti

§ 1. Il Corpo accademico dell’Istituto è composto da vari ordini di Docenti: stabili; non stabili; Assistenti.

§ 2. I Docenti stabili sono i Professori: Ordinari; Straordinari; Associati.

Tit. 5: I Docenti

§ 3. I Docenti non stabili sono: gli Aggiunti; gli Incaricati; gli Invitati.

Gli Assistenti sono assunti in aiuto dei Professori Straordinari e Ordinari e degli Studenti.

§ 4. I Docenti stabili sono Professori che si dedicano a tempo pieno all'Istituto, fanno parte della comunità degli studiosi, si dedicano alla ricerca scientifica nella propria disciplina, collaborano alle pubblicazioni dell'Istituto, attendono all'insegnamento e ad introdurre gli Studenti al lavoro scientifico.

§ 5. Gli Aggiunti sono Docenti non stabili, assunti in vista di una loro cooptazione nella fascia stabile.

Essi si dedicano all'insegnamento nell'Istituto, alla ricerca e alla produzione scientifica nella propria disciplina.

§ 6. Gli Incaricati sono Docenti ai quali l'Istituto affida un incarico di insegnamento per un anno, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell'Istituto.

§ 7. Gli Invitati sono Docenti che insegnano come stabili presso altri centri o istituti accademici e sono chiamati per svolgere attività didattica.

Statuto dell'Istituto

Articolo 19:

Requisiti per la nomina dei Docenti

§ 1. Per essere cooptato tra gli stabili dell'Istituto, occorre che il Docente si distingua per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita e senso di responsabilità; sia fornito di congruo dottorato o di titolo equipollente e si dimostri idoneo alla ricerca scientifica; possieda attitudine pedagogica all'insegnamento (cfr. *Sapientia christiana*, art. 25).

§ 2. I sacerdoti diocesani, i religiosi e i loro equiparati, per essere Docenti presso l'Istituto devono avere il consenso scritto del proprio Ordinario o del Superiore.

§ 3. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono emettere la *professio fidei* dinanzi al Moderatore o al Direttore dell'Istituto Teologico come suo delegato, e ricevere la *missio canonica* dallo stesso Moderatore, insegnando essi in forza della missione ricevuta dalla Chiesa.

Coloro che insegnano altre discipline devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore.

§ 4. L'Istituto considera Docente a tempo pieno il Professore che, oltre all'insegnamento e alla ricerca nella propria disciplina, collabora con piena disponibilità agli organismi accademici e alle

Tit. 5: I Docenti

pubblicazioni dell'Istituto, e si dedica all'assistenza degli Studenti.

La stabilità richiede, per questo, un congruo tempo di permanenza in sede e la libertà da uffici incompatibili con l'insegnamento, o troppo onerosi.

§ 5. Tutti i Docenti stabili si considerano assunti a tempo pieno.

Articolo 20:

Nomina dei Docenti Stabili

§ 1. La cooptazione di un Docente non stabile al ruolo stabile di Professore Associato viene deliberata dal Consiglio di Istituto (cfr. art.12,3).

La nomina viene fatta dal Moderatore, dopo aver ottenuto il nulla osta della Facoltà (cfr. art. 10,6).

§ 2. In ordine alla promozione di un Professore Associato a Straordinario, il Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere un giudizio di idoneità, dopo aver ascoltato il parere della Commissione di qualificazione, composta dal Direttore, dal Segretario e da uno dei Professori stabili.

Il passaggio a Straordinario viene deliberato dal Consiglio di Facoltà.

La nomina è fatta dal Gran Cancelliere, su proposta del Moderatore (cfr. art. 9,2b).

Statuto dell'Istituto

§ 3. In ordine alla promozione di un Professore Straordinario a Ordinario, il Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere un giudizio di idoneità.

La promozione è deliberata dal Consiglio di Facoltà. La nomina a Ordinario è fatta dal Gran Cancelliere, ottenuto il *placet* della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 4. Le condizioni richieste per passare ad una categoria superiore sono giudicate in base alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, allo spirito di collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca e all'impegno di dedizione alla vita dell'Istituto.

§ 5. La promozione ad una categoria superiore non avviene se non si siano verificate queste condizioni per almeno tre anni.

Articolo 21:

Nomina dei Docenti non stabili

§ 1. La nomina ad Incaricato è fatta, per un anno, dal Direttore, dopo aver ottenuto la *missio canonica* o l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore, e dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e il nulla osta della Facoltà.

Tit. 5: I Docenti

§ 2. La nomina ad Aggiunto è fatta, per un biennio, dal Direttore, dopo aver ottenuto la *missio canonica* o l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore, e dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e il nulla osta della Facoltà.

§ 3. La nomina di un Docente Invitato è fatta, per un anno, dal Direttore, udito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e dopo aver ottenuto il benestare del Moderatore.

§ 4. La nomina ad Assistente è fatta dal Direttore per un tempo definito, su proposta di un Docente Ordinario o Straordinario, dopo aver ottenuto la *missio canonica* o l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore e dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e il nulla osta della Facoltà.

§ 5. Per essere assunti come Assistenti si richiede, secondo gli Statuti Generali della Facoltà, il titolo di Licenza congrua (art. 39).

Statuto dell'Istituto

Articolo 22:

Doveri dei Docenti

§ 1. Tutti i Docenti, particolarmente quelli stabili, sono responsabili del buon andamento dell'Istituto e devono porre ogni impegno perché esso diventi una comunità nella quale i vari componenti concorrono alla ricerca scientifica, allo studio e alla diffusione del sapere teologico.

§ 2. I Docenti assistono e guidano gli Studenti nel loro studio personale, nelle esercitazioni, nei seminari e nell'elaborazione delle dissertazioni conclusive dei due cicli accademici per il Baccalaureato e per la Licenza in Sacra Teologia.

Articolo 23:

Numero dei docenti

Il numero dei Docenti stabili deve essere tale da garantire il normale svolgimento dell'attività accademica e l'assistenza degli Studenti.

I Professori Ordinari dell'Istituto non siano meno di cinque, mentre, secondo le *Normae de Institutis Theologicis Aggregatione*, n. 7c, i Professori stabili devono essere almeno 12.

Tit. 5: I Docenti

Articolo 24:

Diritti dei Docenti

§ 1. I Professori Ordinari e Straordinari possono essere: eletti all'ufficio di Direttore dell'Istituto; chiamati alla funzione di Vice Direttore; far parte della Commissione di qualificazione dell'Istituto.

§ 2. I Professori stabili (Ordinari, Straordinari e Associati) sono membri di diritto del Consiglio di Istituto (cfr. art. 11,2a).

§ 3. I Docenti non stabili (Aggiunti, Incaricati e Assistenti) eleggono ogni due anni, tra i colleghi, tre rappresentanti nel Consiglio di Istituto (cfr. art. 10,2b.3; 16,3).

§ 4. Tutti i Docenti stabili possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione (cfr. art. 39,1) e di Biblioteca (cfr. art. 42,3) e tutti i Docenti stabili e non stabili possono far parte di commissioni per lo studio di problemi relativi alla vita dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto

Articolo 25:

Durata delle funzioni accademiche

§ 1. I Docenti non stabili e gli Assistenti sono nominati *ad tempus*.

La nomina deve avvenire entro il mese di maggio precedente l'inizio dell'anno accademico.

§ 2. Tutti i Docenti cessano da ogni attività accademica con il raggiungimento del 70° anno di età.

§ 3. I Professori stabili con il raggiungimento del 70° anno diventano "emeriti" e possono svolgere, fino al compimento del 75° anno, quelle attività che saranno loro affidate dal Direttore, udito il Consiglio di Istituto e previo consenso del Moderatore e nulla osta della Facoltà.

§ 4. I Professori Ordinari che, per qualsiasi motivo, lasciano l'Istituto possono essere dichiarati "emeriti" dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Istituto e previo consenso del Moderatore.

§ 5. I Docenti dell'Istituto risultano sospesi da ogni attività e funzione, o privati di ogni attività accademica, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta (cfr. art. 10,7);
- b) per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare (cfr. art. 8,8; 11,8);

Tit. 5: I Docenti

- c) se viene loro revocata dal Vescovo Moderatore la *missio canonica* o l'autorizzazione ad insegnare (cfr. art. 8,4) e, per i sacerdoti e i religiosi e loro equiparati, se viene ritirato il consenso scritto del proprio Ordinario o Superiore.

§ 6. Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità di cui sopra al par. 5a, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore il quale agisce a norma dell'art. 107.

§ 7. Nei provvedimenti di sospensione per motivi dottrinali, morali e disciplinari, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore il quale agisce a norma dell'art. 10,8.

Del provvedimento verrà data comunicazione ufficiale alla Facoltà.

§ 8. Nei provvedimenti di privazione dell'ufficio di un Docente per motivi dottrinali, morali o disciplinari, si procederà nel modo seguente:

Statuto dell'Istituto

- a) il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della sola componente docente, assumerà le dovute informazioni dal Direttore e, tenendo conto del bene dell'Istituto, di tutta la comunità ecclesiale e dello stesso interessato, potrà eventualmente dare mandato al Direttore di regolare la questione personalmente col Docente, secondo la mente del Consiglio;
- b) qualora non si giungesse a una composizione, la questione sarà nuovamente trattata dal Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, con la presenza della sola componente docente. Il Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio giudizio, che sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale procederà a norma dell'art. 10,8.

Del provvedimento verrà data comunicazione ufficiale alla Facoltà.

§ 9. In tutti i procedimenti di sospensione e di privazione dell'ufficio sarà sempre assicurato al Docente il diritto di esporre e difendere la propria causa, anche con la designazione di esperti in qualità di consulenti, e di appellarsi alla Facoltà e, in seconda istanza, alla Santa Sede, per una definitiva soluzione della vertenza.

Tit. 5: I Docenti

§ 10. La sospensione o la privazione dell'attività accademica non comporta la perdita dei diritti economici acquisiti dal Docente per il lavoro svolto nell'Istituto.

TITOLO SESTO

Gli Studenti

Articolo 26:

Condizioni per l'ammissione degli studenti

§ 1. A norma dell'art. 51 degli Statuti Generali della Facoltà, l'Istituto ammette come Studenti chierici, religiosi e laici. Gli Studenti si distinguono in ordinari, straordinari e ospiti.

§ 2. Gli Studenti ordinari sono coloro che frequentano i corsi dei cicli che conducono ai gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia. Possono essere ammessi come Studenti ordinari al I ciclo istituzionale coloro che, dopo un colloquio col Direttore:

- a) risultano idonei per condotta morale, attestata, per i seminaristi e i religiosi, dal rispettivo Ordinario o Superiore, per i laici dal parroco, previa vidimazione della Curia della Diocesi di appartenenza;

Tit. 6: Gli studenti

- b) hanno compiuto regolarmente gli studi medi superiori ed hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l'iscrizione alle università italiane o di altre nazioni, fermo restando il diritto di esaminare se, dall'attestato, appaiono regolarmente svolte tutte le discipline ritenute necessarie dalla Facoltà.

Nel caso, in particolare, di mancata o inadeguata conoscenza delle lingue antiche (greco e latino) e di almeno due tra le lingue moderne ritenute indispensabili (francese, tedesco, inglese, spagnolo), l'Istituto esige che si supplisca in tempo utile, frequentando appositi corsi e sostenendo i relativi esami.

§ 3. Possono essere ammessi come ordinari al secondo ciclo, per il conferimento della Licenza nel settore di specializzazione per il quale l'Istituto è qualificato, gli Studenti che:

- a) hanno espletato il ciclo istituzionale conseguendo il grado accademico di Baccalaureato in Sacra Teologia presso una Facoltà canonicamente eretta dalla Santa Sede o altro istituto teologico affiliato o aggregato a una facoltà canonicamente eretta;
- b) in mancanza del Baccalaureato, hanno espletato il sessennio filosofico-teologico prescritto per la formazione al presbiterato in un Seminario Maggiore o Studentato

Statuto dell'Istituto

religioso, fermo restando il diritto dell'Istituto di verificare l'entità del curriculum svolto e, mediante un esame - colloquio davanti a una commissione su un tesario approvato dalla Facoltà, l'effettiva idoneità a seguire la specializzazione prescelta.

§ 4. Possono essere iscritti al sesto anno, o Anno pastorale, richiesto in ordine al conferimento del presbiterato (cfr. *Sapientia christiana*, art. 74,2), coloro che, espletato il quinquennio istituzionale, non proseguono gli studi accademici.

§ 5. Gli Studenti iscritti come ordinari presso questo Istituto non possono contemporaneamente essere iscritti come ordinari presso altri Istituti Teologici o presso altre Facoltà ecclesiastiche e civili.

§ 6. Gli Studenti straordinari sono coloro che frequentano i corsi con piani di studio che non conducono ai gradi accademici. Possono essere iscritti come straordinari coloro che:

- a) risultano idonei per condotta morale, attestata, per i seminaristi e i religiosi dal rispettivo Ordinario o Superiore, per i laici da persona con responsabilità ecclesiale, previa vidimazione della Curia della Diocesi di appartenenza;
- b) hanno conseguito un diploma di istruzione media superiore o compiuto un curriculum di studi equivalente.

Tit. 6: Gli studenti

§ 7. Gli Studenti ospiti o uditori, sono coloro che vengono autorizzati dal Direttore a frequentare alcuni corsi di loro scelta e a sostenere, eventualmente, i relativi esami.

Articolo 27:

Riconoscimento degli studi compiuti altrove

§ 1. Chi ha iniziato come ordinario gli studi filosofico-teologici presso una facoltà canonicamente eretta dalla Santa Sede o in istituti teologici aggregati o affiliati a una facoltà teologica canonicamente eretta, può essere ammesso a continuarli presso l'Istituto, senza l'obbligo di ripetere gli esami già sostenuti; non può, tuttavia, essere ammesso a sostenere gli esami e le altre prove prescritte per il conseguimento dei gradi accademici, senza l'approvazione del piano di studi e senza una regolare partecipazione ai rispettivi corsi.

§ 2. Chi ha compiuto studi filosofico-teologici presso Istituti Teologici o Studentati non affiliati a una Facoltà Teologica canonicamente eretta, può ricevere un riconoscimento dei *curricula* svolti, in ordine al conseguimento dei gradi accademici, solo se in possesso di un diploma di studi superiori valido per l'iscrizione come ordinario. I riconoscimenti e le

Statuto dell'Istituto

omologazioni sono fatti dal Direttore, udito il parere di una apposita commissione, che esamina i programmi svolti e i voti riportati, tenendo presente i criteri generali emanati dalla Facoltà.

§ 3. Chi ha conseguito il grado accademico di “Magistero in Scienze religiose” presso un Istituto Superiore di Scienze religiose sponsorizzato da una Facoltà Teologica canonicamente eretta, può essere iscritto al IV anno del quinquennio in ordine al conseguimento del Baccalaureato in Sacra Teologia, con un piano di studi stabilito dal Direttore.

§ 4. Chi ha conseguito il “Diploma in Scienze religiose” potrà ottenere riconoscimenti e omologazioni solo se i rispettivi Istituti di Scienze Religiose risultano ufficialmente riconosciuti da una Facoltà Teologica.

§ 5. *Curricola* incompleti svolti presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) sponsorizzato da una Facoltà Teologica, o presso un Istituto di Scienze Religiose (ISR) riconosciuto da una Facoltà Teologica, possono ottenere riconoscimenti e omologazioni a discrezione del Direttore.

§ 6. Il riconoscimento di discipline e corsi compiuti con successo nelle Università civili, o in altri Istituti e Centri qualificati di studi, viene determinato caso per caso dal Direttore.

Tit. 6: Gli studenti

§ 7. Per i casi contemplati nei par. 3-6, il Direttore dovrà acquisire il parere di un'apposita commissione, facendo in modo che le decisioni non contrastino con i criteri generali della Facoltà Aggregante.

Articolo 28:

Passaggio di studenti straordinari e ospiti a ordinari

§ 1. Gli Studenti straordinari iscritti al ciclo istituzionale che hanno superato con profitto tutti gli esami previsti dal loro piano di studi, possono inoltrare istanza di passaggio a studente ordinario e di omologazione dei corsi frequentati e degli esami sostenuti. Il passaggio viene deliberato, caso per caso, dal Direttore, una volta acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto, che delibera nella sola componente docente sulla base di un giudizio scritto di almeno due docenti, nominati all'uopo.

Statuto dell'Istituto

§ 2. Gli Studenti ospiti che, in possesso dei requisiti richiesti a norma degli Statuti Generali e dei presenti Statuti, intendono iscriversi come ordinari o come straordinari, possono chiedere la convalida dei corsi frequentati e degli eventuali esami sostenuti presso l'Istituto, a giudizio del Direttore.

TITOLO SETTIMO

L'Ordinamento degli studi

Articolo 29:

Il curriculum degli studi

§ 1. Il curriculum degli studi dell'Istituto comprende due cicli successivi:

- a) il primo ciclo, istituzionale, della durata di cinque anni (10 semestri), si articola in un biennio prevalentemente filosofico e un triennio teologico, e si conclude con il conferimento del Baccalaureato in Sacra Teologia. L'ammissione agli esami del triennio teologico suppone l'espletamento del biennio filosofico;
- b) il secondo ciclo, di specializzazione, della durata di due anni (4 semestri), si conclude con il conferimento della Licenza in Sacra Teologia.

Tit. 7: L'Ordinamento degli studi

§ 2. La descrizione delle singole discipline del quinquennio, la loro consistenza valutata in *credits*, la loro distribuzione nei vari semestri, sono fissati nel piano di studi dell'Istituto, approvato e periodicamente rivisto dal Consiglio di Istituto, in conformità alle norme statutarie e alle direttive del Consiglio di Facoltà.

§ 3. L'anno accademico consta di due semestri, ciascuno con 12 settimane scolari effettive. Le ore settimanali di insegnamento nel ciclo istituzionale oscillano tra un minimo di 18 e un massimo di 22.

§ 4. Le lezioni magistrali del ciclo istituzionale sono obbligatorie e devono essere frequentate dagli Studenti per almeno i 2/3, pena la non ammissione agli esami.

Articolo 30:

Il secondo ciclo

§ 1. Nel secondo ciclo, della durata di due anni distribuiti in quattro semestri, viene integrata la formazione teologica di base e si avviano gli Studenti, attraverso discipline speciali, seminari ed esercitazioni, alla ricerca e alla elaborazione teologica in un settore specifico della Teologia.

Statuto dell'Istituto

§ 2. La scelta della specializzazione, in Ecclesiologia pastorale, tiene conto delle persone a cui l'Istituto intende rivolgersi come referenti privilegiati: clero secolare; religiosi; operatori pastorali.

§ 3. L'Istituto propone un corso di studi di secondo ciclo che metta in evidenza il mistero della Chiesa, vissuto in dimensione universale e locale e presentato nella dinamica di "Mistero - Comunione - Missione".

Lo scopo è quello di far acquisire agli Studenti una maggiore consapevolezza del mistero della Chiesa e della necessità di porsi al servizio di questo mistero contestualizzato nelle strutture proprie delle Chiese locali, secondo lo stile conciliare di un'ecclesiologia di comunione.

§ 4. Lo studio e la ricerca comportano i seguenti momenti fondamentali:

- a) analisi critica della condizione dell'uomo nel mondo contemporaneo, soprattutto sulla base della complessità sociale e della interdipendenza culturale, in quanto fenomeni che interpellano la comunione ecclesiale;
- b) approfondimento delle fonti dell'Ecclesiologia e del rapporto con il vissuto delle comunità all'interno delle quali sono sorte, mediante un'indagine biblica, patristica, storica e dogmatica;

Tit. 7: L'Ordinamento degli studi

- c) riflessione sull'essere e sull'agire del cristiano, in quanto inserito nella comunità della salvezza e partecipe alla Chiesa, nelle sue diverse dimensioni;
- d) mediazione pastorale della partecipazione ecclesiale del cristiano alla luce del messaggio teologico in vista di una maturazione che conduca alla capacità di impostare nuovi orientamenti di azione.

§ 5. Il piano di studi del secondo ciclo viene elaborato dal Consiglio di Istituto su proposta di una speciale commissione presieduta dal Direttore ed è approvato dal Consiglio di Facoltà.

Esso comprende corsi propri caratterizzanti ciascun indirizzo e seminari.

§ 6. Nella valutazione dei corsi vanno tenute presenti le seguenti norme generali:

- a) i corsi e i seminari frequentati dallo Studente sono computati in *credits*: un *credit* corrisponde a un'ora settimanale di scolarità per un intero semestre.

Per il conseguimento della Licenza lo Studente dovrà totalizzare 48 *credits*, di cui almeno 16 di corsi fondamentali e 6 di seminari;

Statuto dell'Istituto

b) i corsi fondamentali e i corsi monografici comuni hanno carattere obbligatorio; i corsi propri e i seminari vengono scelti dallo Studente all'interno della programmazione che l'Istituto offre annualmente;

§ 7. I seminari del secondo ciclo hanno lo scopo di introdurre al lavoro scientifico in vista soprattutto della dissertazione per la Licenza.

Essi non possono avere un numero di partecipanti superiore a 12.

Ogni seminario comporta un elaborato scritto, che può essere in relazione con la tesi e la cui valutazione viene espressa in un voto.

§ 8. La dissertazione o tesi è la prova più qualificante del secondo ciclo.

In essa il candidato deve mostrare rigore di metodo, giudizio critico, maturità di espressione e reale attitudine a una ricerca scientifica di grado superiore. L'argomento, scelto su proposta dello Studente e del Professore che ne ha accettato la direzione, deve essere approvato dal Direttore.

§ 9. L'alunno presenterà la dissertazione, in triplice copia, alla Segreteria, almeno un mese prima dell'inizio della sessione nella quale dovrà essere esaminata.

Tit. 7: L'Ordinamento degli studi

Articolo 31:

Il sesto anno

§ 1. A completamento della formazione pastorale per il presbiterato l'Istituto istituisce il sesto anno richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, a coloro che non proseguono gli studi accademici (cfr. art. 2,3).

§ 2. Il sesto anno comporta un curriculum di almeno 24 *credits*.

Il piano di studi, stabilito dal Consiglio di Istituto, comprende corsi obbligatori, corsi opzionali e seminari.

È prevista almeno una esperienza pastorale guidata e la discussione di un elaborato scritto.

§ 3. Agli Studenti che hanno superato tutte le prove previste dal piano di studi viene rilasciato il Diploma di pastorale.

Articolo 32:

Gli esami

§ 1. Possono essere ammessi a sostenere gli esami di una disciplina o di un insegnamento solo gli Studenti che risultano ad essi regolarmente iscritti e hanno ottenuto l'attestato della debita frequenza, rilasciata dal Docente al termine del corso.

L'esame, inoltre, non viene omologato se lo Studente non è in regola con la Segreteria.

§ 2. Nel ciclo istituzionale non possono essere sostenuti esami del triennio se prima non sono stati superati tutti gli esami del primo biennio.

Non possono essere sostenuti esami del secondo ciclo se lo Studente non risulta ad esso regolarmente iscritto.

§ 3. Le sessioni ordinarie di esame sono tre: invernale; estiva; autunnale.

In ciascuna di esse vengono indetti, per ogni singola disciplina prevista, due appelli, intervallati da un congruo periodo di tempo. Eventuali preappelli o postappelli possono essere concessi in via straordinaria dal Direttore, udito il Docente interessato.

Tit. 7: L'Ordinamento degli studi

§ 4. L'esaminatore competente per ogni disciplina è il Docente della stessa o il suo Assistente.

In caso di legittimo impedimento il Direttore può designare un altro Docente dell'Istituto o una commissione.

In casi eccezionali il Direttore può nominare una commissione esaminatrice con o senza il titolare del corso.

§ 5. Le prove d'esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nei locali indicati dall'Autorità accademica.

§ 6. Gli esami possono essere orali o scritti, a discrezione del Docente, tenuto conto dell'interesse degli Studenti; la loro durata va contenuta in un tempo ragionevole.

La valutazione degli esami e delle altre prove viene espressa con un voto.

L'esame si ritiene superato con la votazione di 18/30.

§ 7. Il primo ciclo si conclude con un esame finale che può essere sostenuto dopo aver espletato l'intero quinquennio.

Tale esame ha un carattere "comprensivo" in quanto tende a verificare se lo Studente ha assimilato la formazione teologica globale, proposta nel quinquennio istituzionale.

§ 8. Il programma dell'esame finale elaborato dal Consiglio di Istituto è approvato dal Consiglio di Facoltà e pubblicato all'inizio del secondo semestre.

Statuto dell'Istituto

§ 9. La commissione per l'esame finale in ordine al conferimento del Baccalaureato è composta di tre membri, uno per ogni area tematica, e presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore.

La commissione è designata dal Direttore.

§ 10. Il punteggio per il Baccalaureato si struttura come segue:

- a) 70% per la media conseguita durante il corso;
- b) 30% per l'esame generale.

§ 11. Il secondo ciclo si conclude con un esame in cui, oltre la discussione della dissertazione, è prevista una prova orale sulla base di un programma che abbraccia gli argomenti caratterizzanti l'indirizzo prescelto.

§ 12. L'esame finale, della durata di un'ora, si svolge davanti a una commissione composta dal Direttore dell'Istituto, dal relatore e correlatore della tesi e da un commissario per la prova orale, designato dal Direttore.

La prima parte dell'esame consiste nella discussione della dissertazione; la seconda parte verte sul programma indicato.

§ 13. Il punteggio per la Licenza si articola come segue:

- a) 60% per gli esami dei corsi di Licenza;
- b) 20% per la tesina scritta;
- c) 20% per l'esame generale.

Tit. 7: L'Ordinamento degli studi

Articolo 33:

Gradi accademici e Diplomi

§ 1. A norma dell'art. 1,1 dei presenti Statuti, la Facoltà Teresianum, mediante l'Istituto Teologico Leoniano, conferisce i gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia.

§ 2. I gradi accademici sono così specificati:

- a) il Baccalaureato in Sacra Teologia allo Studente che, avendo espletato il ciclo istituzionale, ha superato tutti gli esami previsti dal piano di studi, incluso l'esame finale;
- b) la Licenza in Sacra Teologia con specializzazione in Ecclesiologia pastorale allo Studente che, avendo frequentato il secondo ciclo, ha superato tutti gli esami e le altre prove, inclusa la difesa della dissertazione.

§ 3. Nei diplomi dei rispettivi gradi, oltre al nome della Facoltà, viene indicato quello dell'Istituto.

Nel diploma di Licenza viene indicata anche la specializzazione conseguita.

I documenti autentici attestanti il conferimento dei gradi accademici sono sottoscritti dalle competenti Autorità accademiche, secondo la prassi vigente, specificata come segue:

Statuto dell'Istituto

- a) Per il Baccalaureato, la firma del Preside e del Segretario della Facoltà e la controfirma del Direttore e del Segretario dell'Istituto, con il relativo sigillo;
- b) per la Licenza di specializzazione, la firma del Gran Cancelliere, del Preside e del Segretario della Facoltà e la controfirma del Moderatore, del Direttore e del Segretario dell'Istituto, con il relativo sigillo.

§ 4. Agli Studenti che hanno superato tutti gli esami e le prove previste per l'Anno pastorale, l'Istituto rilascia, a nome della Facoltà, il "Diploma di pastorale".

TITOLO OTTAVO

Ricerca scientifica e pubblicazioni

Articolo 34: *La ricerca scientifica*

§ 1. L'Istituto promuove la ricerca scientifica nelle discipline teologiche e in quelle ad esse connesse, tenendo presente soprattutto il settore di specializzazione che lo caratterizza.

§ 2. L'Istituto partecipa attivamente, secondo le proprie possibilità, alle iniziative di ricerca e produzione scientifica promosse dalla Facoltà cui è aggregato. Esso è anche disponibile a collaborare a progetti di ricerca compatibili con le sue finalità, promossi da altri Centri accademici, ecclesiastici e civili.

Tit. 8: Ricerca scientifica e pubblicazioni

§ 3. Il Corpo docente dell'Istituto avvia gradualmente gli Studenti alle metodologie del lavoro scientifico e, per quanto possibile, li associa in progetti comuni di ricerca, sulla base delle capacità e disposizioni di ciascuno.

Articolo 35:

Le pubblicazioni

§ 1. La produzione scientifica dell'Istituto si esprime nella pubblicazione di un numero annuale che raccoglie gli interventi dei vari Professori e dei convegni organizzati dall'Istituto.

§ 2. Il Consiglio di Istituto approva le norme relative alle pubblicazioni dello Istituto ed elegge i membri dei rispettivi comitati di redazione.

TITOLO NONO

Gli ufficiali e il personale ausiliario

Articolo 36: *Gli ufficiali*

§ 1. Nel governo e nell'amministrazione dell'Istituto, le Autorità accademiche sono coadiuvate da Officiali che sono: il Segretario; l'Amministratore; il Bibliotecario.

§ 2. Nella gestione economica dell'Istituto l'Amministratore è affiancato da un Consiglio di Amministrazione.

Tit. 9: Gli ufficiali e il personale ausiliario

Articolo 37:

Il Segretario

§ 1. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Segretario dirige la Segreteria dell'Istituto e ha la responsabilità del suo archivio. Più in particolare:

- a) cura e conserva gli atti concernenti il governo dell'Istituto, i registri accademici, le cartelle degli Studenti;
- b) predispone e controlla la documentazione relativa alle immatricolazioni e iscrizioni, ai piani di studio, alle prove d'esame;
- c) prepara e rilascia attestati ufficiali, autenticandoli con il timbro dell'Istituto, la propria firma e, nei casi previsti, quella del Direttore o di altre Autorità competenti;
- d) predispone gli atti preparatori per le riunioni collegiali e il lavoro delle commissioni;
- e) partecipa al Consiglio di Istituto con mansioni di attuario, redigendone gli atti;
- f) notifica, a mezzo stralcio verbale, le delibere del Consiglio di Istituto alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione;

Statuto dell'Istituto

- g) coadiuva il Direttore in tutte le mansioni attinenti al buon andamento dell'Istituto, specie per quanto riguarda il calendario accademico, l'orario scolastico, gli esami;
- h) predispone i dati sull'attività dell'Istituto, per la opportuna documentazione e le relazioni annuali e triennali;
- i) cura la corrispondenza di ufficio.

§ 2. Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario assunto dal Direttore (cfr. art. 40,1).

Articolo 38:

L'amministratore

§ 1. L'Amministratore è nominato dal Moderatore, udito il Direttore; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

§ 2. L'Amministratore:

- a) attende alla gestione economica dell'Istituto e, d'intesa con il Direttore, provvede alle sue necessità, specie per quanto riguarda la funzionalità della sede, la Biblioteca e gli altri sussidi didattici;

Tit. 9: Gli ufficiali e il personale ausiliario

- b) redige i bilanci annuali preventivo e consuntivo e li presenta, dopo la discussione in Consiglio di Amministrazione, al Moderatore per l'approvazione;
- c) procede all'equa retribuzione del personale docente e non docente, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, approvate dal Moderatore;
- d) dirige, d'intesa con il Direttore, il personale non docente dell'Istituto;
- e) cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali delle sue sedute;
- f) è membro di diritto del Consiglio di Biblioteca e partecipa, su invito del Direttore, al Consiglio di Istituto, con voto deliberativo nelle questioni di sua competenza;
- g) rende edotto il Consiglio di Istituto dei bilanci annuali dell'Amministrazione.

§ 3. L'Amministratore può essere coadiuvato da personale ausiliario, assunto dal Direttore (cfr. art. 40,1).

Statuto dell'Istituto

Articolo 39:

Il Consiglio di Amministrazione

§ 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore dell'Istituto, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Direttore, dall'Amministratore, dal Bibliotecario, da due Docenti stabili eletti dal Consiglio di Istituto, da uno Studente ordinario eletto dall'Assemblea degli Studenti.

I Docenti restano in carica tre anni, lo Studente un anno.

Tutti possono essere rieletti.

§ 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Direttore per esprimere un parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo, da presentare al Consiglio di Istituto e, per l'approvazione, al Moderatore.

In via straordinaria il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni volta il Direttore lo ritenga opportuno o quando sia richiesto per iscritto da almeno tre membri.

§ 3. Quando si trattano questioni relative alle pubblicazioni dell'Istituto (cfr. art. 35) il Direttore può invitare al Consiglio di Amministrazione i diretti responsabili, con voce deliberativa nelle questioni che li riguardano.

Tit. 9: Gli ufficiali e il personale ausiliario

§ 4. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente la tabella dei diritti amministrativi, in relazione al costo della vita e alle esigenze di bilancio, seguendo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto e le indicazioni del Moderatore.

§ 5. Il Consiglio di Amministrazione delibera eventuali provvidenze e sussidi in favore degli Studenti, in base a criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Articolo 40:

Il Personale Ausiliario

§ 1. Il personale non docente è parte integrante della Comunità accademica dell'Istituto e viene assunto, sulla base di precisi criteri normativi e retributivi, dal Direttore.

§ 2. Le specifiche attribuzioni e responsabilità del personale non docente sono fissate da un regolamento interno, approvato dal Moderatore.

TITOLO DECIMO

Sussidi didattici ed economici

Articolo 41:
La sede dell'Istituto

§ 1. L'Istituto ha Sede propria presso il Pontificio Seminario Regionale di Anagni, con aule adatte e sufficienti per lo svolgimento dei corsi, ambienti per lavori di gruppo e seminari, Biblioteca, locali per la permanenza dei Docenti, uffici di Direzione, Segreteria, Amministrazione.

§ 2. La Direzione garantisce l'agibilità delle aule e degli altri ambienti e la loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche e di gestione.

Tit. 10: Sussidi didattici ed economici

Articolo 42:

La Biblioteca

§ 1. L'Istituto fruisce di Biblioteca propria, quale strumento indispensabile per lo studio e la ricerca, e si impegna al suo costante incremento, specie nei settori riguardanti le discipline di insegnamento e la sua particolare specializzazione.

§ 2. La Biblioteca è retta da un Bibliotecario, nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore dell'Istituto.

Il Bibliotecario rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

§ 3. Nella gestione della Biblioteca il Direttore è affiancato da un Consiglio di Biblioteca composto da: lui medesimo; Vicedirettore dell'Istituto; dal Bibliotecario; dall'Amministratore; da due rappresentanti del Corpo docente stabile, eletti dal Consiglio di Istituto (cfr. art.12,11; 24,4); da un rappresentante degli Studenti, eletto dall'Assemblea degli Studenti.

I rappresentanti del Corpo docente durano in carica tre anni, il rappresentante degli Studenti un anno.

Tutti possono essere rieletti.

Statuto dell'Istituto

§ 4. Le attribuzioni del Direttore e del Consiglio di Biblioteca sono fissate nello Statuto della Biblioteca, approvato, assieme al Regolamento, dal Consiglio di Istituto.

§ 5. Il Bibliotecario è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e prende parte al Consiglio di Istituto, su invito del Direttore, quando si trattano questioni che lo riguardano, con voto deliberativo nelle questioni di sua competenza.

§ 6. Il Bibliotecario una volta all'anno rende edotto il Consiglio di Istituto della gestione della Biblioteca, escluso il bilancio economico che è già previsto per l'Amministratore (cfr. art. 38,2).

§ 7. La Biblioteca è aperta al pubblico secondo modalità indicate nel Regolamento.

§ 8. La Direzione dell'Istituto assicura il costante incremento del patrimonio librario e delle attrezzature della Biblioteca, al fine di renderla uno strumento sempre più idoneo allo studio e alla ricerca scientifica nei campi in cui l'Istituto è qualificato.

Tit. 10: Sussidi didattici ed economici

Articolo 43:

Attrezzature e sussidi didattici

§ 1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l'Istituto mette a disposizione i più moderni sussidi audiovisivi ed altre attrezzature per l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca.

Articolo 44:

Sussidi economici, tributi e retribuzioni

§ 1. L'Istituto provvede al suo sostentamento economico tramite:

- a) diritti amministrativi, esigiti secondo tabelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione e approvate dal Moderatore;
- b) contributi finanziari disposti dalla Assemblea Episcopale dei Vescovi del Leoniano;
- c) elargizioni e donazioni finalizzate all'Istituto o a sue specifiche attività.

§ 2. Il personale docente e non docente dell'Istituto viene retribuito tenendo presente criteri generali di giustizia e professionalità, secondo parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dal Moderatore.

INDICE

SOMMARIO	1
----------------	---

TITOLO PRIMO

Natura, finalità e struttura dell'Istituto	3
Articolo 1: Natura e finalità	3
Articolo 2: Struttura dell'Istituto	5
Articolo 3: I Vescovi del Leoniano	6

TITOLO SECONDO

Rapporti con la Facoltà aggregante	7
Articolo 4: La Facoltà aggregante	7
Articolo 5: Compiti della Facoltà aggregante	8
Articolo 6: Partecipazione dell'Istituto alla vita della Facoltà	9

TITOLO TERZO

Rapporti con i Vescovi facenti capo al Leoniano	11
Articolo 7: Il Vescovo moderatore	11

Indice

TITOLO QUARTO

Il governo dell'Istituto	13
Articolo 8: Le autorità accademiche dell'Istituto	13
Articolo 9: Competenze del Gran Cancelliere.....	14
Articolo 10: Compiti del Moderatore	15
Articolo 11: Il Consiglio d'Istituto	17
Articolo 12: Competenze del Consiglio d'Istituto...	19
Articolo 13: Il Direttore dell'Istituto	21
Articolo 14: Competenze del Direttore	22
Articolo 15: Il Vice Direttore	25
Articolo 16: L'Assemblea dei Docenti	26

TITOLO QUINTO

I Docenti.....	27
Articolo 17: I Docenti dell'Istituto Teologico Leoniano di Anagni	27
Articolo 18: I vari ordini di Docenti.....	27
Articolo 19: Requisiti per la nomina dei Docenti....	29
Articolo 20: Nomina dei Docenti Stabili.....	30
Articolo 21: Nomina dei Docenti non stabili	31
Articolo 22: Doveri dei Docenti	33
Articolo 23: Numero dei docenti	33
Articolo 24: Diritti dei Docenti	34
Articolo 25: Durata delle funzioni accademiche	35

Statuto dell'Istituto

TITOLO SESTO

Gli Studenti.....	39
Articolo 26: Condizioni per l'ammissione degli studenti	39
Articolo 27: Riconoscimento degli studi compiuti altrove	42
Articolo 28: Passaggio di studenti straordinari e ospiti a ordinari	44

TITOLO SETTIMO

L'Ordinamento degli studi	47
Articolo 29: Il curriculum degli studi	47
Articolo 30: Il secondo ciclo	48
Articolo 31: Il sesto anno	52
Articolo 32: Gli esami.....	53
Articolo 33: Gradi accademici e Diplomi	56

TITOLO OTTAVO

Ricerca scientifica e pubblicazioni.....	59
Articolo 34: La ricerca scientifica.....	59
Articolo 35: Le pubblicazioni	60

Indice

TITOLO NONO

Gli ufficiali e il personale ausiliario	61
Articolo 36: Gli ufficiali	61
Articolo 37: Il Segretario	62
Articolo 38: L'amministratore	63
Articolo 39: Il Consiglio di Amministrazione	65
Articolo 40: Il Personale Ausiliario	66

TITOLO DECIMO Sussidi didattici ed economici

Articolo 41: La sede dell'Istituto	67
Articolo 42: La Biblioteca	68
Articolo 43: Attrezzature e sussidi didattici	70
Articolo 44: Sussidi economici, tributi e retribuzioni	70

INDICE	71
--------------	----